de Le Nuove Leggi Civili Commentate

GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti

In questo numero segnaliamo:

parte prima

□ Sublocazione e compensazione legale (Cass., n. 260/2006)
 □ Beni aziendali e beni professionali nella comunione legale (Cass., n. 18456/2005)
 □ Prestazione gratuita e responsabilità per fatto altrui (Cass., n. 21685/2005)
 □ Intermediazione finanziaria e violazione degli obblighi informativi (Cass., n. 19024/2005)
 □ La fondazione tra autonomia dei privati ed intervento del legislatore



in sede concorsuale

□ I diritti della personalità nella famiglia

☐ Crisi della s.i.m. e tutela restitutoria

zioso contro ENEL per il black out del settembre 2003, molteplici sono le pronunce di merito sul punto. Ex plurimis si segnalano: GIUD. PACE CHIA-RAVALLE, 7.4.2004 e GIUD. PACE MARCIANISE, 29.9.2004, in Giudice di Pace, 2005, 152 ss., con commento di Ambrosini, Black-out di energia elettrica e responsabilità dell'ENEL; GIUD. PACE CASORIA, 13.7.2005, in Danno e resp., 2006, 56 ss., con commento di Ponzanelli, Le «pericolose» frontiere della responsabilità civile: il caso dei danni da black-out elettrico; GIUD. PACE CAPACCIO, 20.10.2004, in Resp. civ. e prev., 2006, 158 ss., con commento di Carbonaro, Il danno da black out: il punto sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento.

Per quanto concerne la «nuova» lettura dell'art. 2059 cod. civ. cfr. Cass., 31.5.2003, nn. 8827 e 8828, e Corte cost., 11.7.2003, n. 233, in questa *Rivista*, 2004, I, 232, con nota di Scarpello.

IV. La dottrina

In ordine di citazione: DI GREGORIO, La valutazione equitativa del danno, Cedam, 1999; BRECCIA, Le obbligazioni, Giuffrè, 1992; ALPA, Trattato di diritto civile. IV. La responsabilità civile, Giuffrè, 1999; Monateri, Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, Cedam, 1989; Ponzanel-

LI, Il risarcimento del danno meramente patrimoniale nel diritto italiano, in Danno e resp., 1998, 729; MAGGIOLO, Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Giuffrè, 2003; TORTORANO, Il danno meramente patrimoniale, Giappichelli, 2001; PONZANEL-LI, Il «nuovo» art. 2059, in Ponzanelli (a cura di), Il «nuovo» danno non patrimoniale, Cedam, 2004; NAVARRETTA-POLETTI, I danni non patrimoniali nella responsabilità contrattuale, in NAVARRETTA (a cura di), I danni non patrimoniali, Giuffrè, 2004. Per una differente opinione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da contratto cfr. Amato, Il danno non patrimoniale da contratto, in Ponzanelli (a cura di), Il «nuovo» danno non patrimoniale, Cedam, 2004; GIUSSANI, Mass torts e tutela giurisdizionale: modelli di azione giudiziaria collettiva a confronto sotto il profilo della efficienza economica, in Resp. civ. e prev., 2002, 315; GIUSSANI, Il consumatore come parte debole nel processo civile tra esigenze di tutela e prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 525 ss.; VIGORITI, Impossibile la class action in Italia? Attualità del pensiero di Mauro Cappelletti, in Resp. civ. e prev., 2006, 31 ss.; Rescigno, Sulla compatibilità fra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, in Giur. it., 2000, 2224 ss.

Elena Togni

► CASS. CIV., I sez., 19.9.2005, n. 18456 Cassa App. Lecce, sez. dist. Taranto, 14.5.2002

Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Coniuge imprenditore - Acquisto di bene immobile destinato all'esercizio dell'impresa - Comunione de residuo - Esclusione dalla caduta in comunione per effetto dell'assenso dell'altro coniuge all'atto di acquisto ex art. 179, comma 2°, cod. civ. - Inapplicabilità (cod. civ., artt. 177, 178, 179)

Nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte

della comunione de residuo, e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel comma 2º dell'art. 179 cod. civ. – la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia «partecipato» anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal comma 1º del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lett. d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

dal testo:

Il fatto. Con citazione in data 3-5-96, M.P. premesso che il marito C.R. aveva acquistato, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni, per atto pubblico del 20-9-85 un immobile sito in Martina Franca, che in comunione erano anche la casa coniugale, sita anch'essa in Martina Franca, e gli incrementi dell'impresa di detto marito e che, con atto notarile del 25-5-90, essi coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni, chiedeva al Tribunale di Taranto, previa divisione dei beni in comune suddetti, assegnarle quanto di sua spettanza.

Costituitosi il convenuto C., che non si opponeva allo scioglimento della comunione in ordine alla casa coniugale ma contestava la domanda in relazione agli altri beni in quanto acquistati a titolo personale per la sua impresa artigiana (attività di autocarrozzeria), l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva del 4-2-2000, in accoglimento della domanda, affermava che della comunione facevano parte entrambi i beni immobili in questione nonché i beni mobili che arredavano la casa coniugale e quelli strumentali esistenti nel locale adibito ad autocarrozzeria, disponendo il prosieguo del giudizio per la formazione del progetto di divisione.

Proponeva appello il C., con atto notificato in data 18-9-2000, reiterando la rivendica della proprietà esclusiva del locale adibito ad officina, e la Corte territoriale di Lecce, costituitasi la M., con la decisione in esame n. 145/ 2002, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava "che della comunione legale tra essi coniugi non fanno parte il locale commerciale in Martina Franca al via né i beni strumentali esistenti e inventariati dal ctu perché di proprietà esclusiva dell'appellante". Affermava, in particolare, la Corte di Lecce che, pur in regime di comunione, "se all'acquisto procede solo un coniuge, il consenso dato dall'altro impedisce la caduta del bene in comunione" e che "il fatto che i coniugi siano in regime di comunione non esclude che uno di essi possa rinunciare alla quota di comproprietà", come nel caso di specie in cui "P.M. aveva riconosciuto vero che l'acquisto che il marito era in procinto di effettuare deve intendersi bene personale poiché strumentale all'esercizio della sua impresa ai sensi dell'art. 179 lett. d) c.c.".

Ricorre per cassazione la M. con un unico articolato motivo; resiste con controricorso il C. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

I motivi. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 179 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto "le motivazioni espresse dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata esulano dall'orientamento dominante sia in giurisprudenza che in dottrina, nonché si palesano contraddittorie ed errate".

In proposito si fa presente che, a parte la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata sul riferimento all'art. 179, secondo comma c.c. (nel senso che lo si ritiene dapprima rilevante e poi si esclude la sua applicabilità al caso in questione), nel caso in esame "manca proprio la sussistenza degli elementi obiettivi di cui all'art. 179 c.c."; si aggiunge che "o si applica l'art. 178 c.c. o l'art. 179 c.c. e solo in quest'ultimo caso si può affrontare il problema della validità ed efficacia della dichiarazione resa dalla M. nell'atto di acquisto del locale sito in Martina Franca". Si condivide, pertanto, la tesi del Tribunale che ha ritenuto rientrare la fattispecie in questione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 178 c.c. ed ha, altresì, ritenuto inapplicabile quanto previsto dall'art. 179 c.c., con conseguente comprensione dell'immobile adibito ad autocarrozzeria nella comunione legale in esame. (Omissis)

Fondato e meritevole di accoglimento è, poi, il ricorso in relazione all'unica doglianza proposta. Deve, innanzitutto, ritenersi che l'immobile acquistato dopo il matrimonio, con atto pubblico del 20 settembre 85, dal C., poiché destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale di quest'ultimo (attività di autocarrozzeria) rientra nella disciplina di cui all'art. 178 c.c., cd. comunione de residuo, con conseguente irrilevanza della dichiarazione dell'attrice inserita in detto atto di acquisto dell'immo-

bile, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della Corte territoriale.

Il regime patrimoniale della comunione fra coniugi, e definita legale in quanto trova applicazione, sulla base delle disposizioni del legislatore, in assenza di una diversa volontà dei coniugi stessi, prevede, tra l'altro, a fronte della regola generale di cui all'art. 177 c.c., elencativo dei beni che "costituiscono oggetto della comunione", le due rilevanti eccezioni di cui agli artt. 178 e 179 c.c., vale a dire i beni destinati (in concreto) all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi e i cd. beni personali.

È necessario, quindi, anche in relazione alla diversa disciplina cui sono assoggettate dette due categorie di beni, individuarne la differenza concettuale e funzionale: i beni di cui all'art. 178 c.c. devono qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art. 177 d) c.c.), mentre i beni ex art. 179 c.c. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera "personale" di un coniuge e sono in alcuni casi, strumentali rispetto all'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi dei beni "che servono all'esercizio della professione". Nel primo caso ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178 c.c., entra nella comunione legale in modo differito ("si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa"); nel secondo caso, invece, detti beni personali non sono oggetto della comunione, fatta salva l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 179 c.c., che, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c), d) – beni che servono all'esercizio della professione - ed f), prevede, quale ulteriore presupposto della loro esclusione dalla comunione, la "partecipazione" all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge e la relativa dichiarazione di assenso a tal fine.

Ciò precisato, deve affermarsi, proprio in virtù della netta suddistinzione in esame operata dal legislatore (tra beni destinati all'esercizio di impresa e beni personali), e delle relative rationes, che i beni destinati all'esercizio

di impresa non rientrano tra quelli professionali-personali, dovendosi ritenere questi ultimi, anche in virtù della separazione sempre operata dal legislatore codicistico tra attività imprenditoriale e "professione", come quelli strumentali alle professioni cd. liberali; ed infatti, con l'art. 178 c.c. (che riguarda sia beni immobili che mobili) il legislatore ha privilegiato l'esercizio dell'impresa (conciliandolo al tempo stesso con la tutela dell'altro coniuge, proprio nello stabilire la particolare ipotesi della comunione de residuo) e gli interessi dei creditori ad essa collegati (nel senso che hanno esclusiva potestà di rivalersi su detti beni sino al momento dello scioglimento della comunione), mentre con la disciplina dei beni personali ha inteso tutelare in assoluto la sfera individuale-soggettiva del coniuge, tranne la casistica di cui al richiamato ultimo comma dell'art. 179 c.c. prevista dal legislatore solo per i beni immobili e per i beni ex art. 2683 c.c. (beni per i quali è disposta la pubblicità) in virtù del potenziale incremento patrimoniale che detti beni oggettivamente apportano alla comunione fra coniugi.

Né, a proposito del testo dell'art. 179 lett. d) c.c., "....i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione", tale ultimo inciso può comportare una diversa interpretazione e l'affermazione che anche i beni imprenditorialiaziendali possono rientrare in quelli personali, con l'ulteriore conseguenza dell'applicabilità ad essi dell'ultimo comma dello stesso art. 179 c.c.: il legislatore, con tecnica legislativa impropria, non ha inteso certo sovvertire la generale e rigida distinzione di cui agli artt. 178 e 179 c.c. ma unicamente, raccordandosi all'ipotesi dell'art. 177 lett. d) (secondo cui costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio), riferirsi pur sempre a beni personali esclusi dalla comunione se "destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione".

Sulla base di quanto esposto e di tali diverse prospettive costituisce operazione ermeneutica ingiustificata e contra legem (in tal senso, già Cass. n. 7060/86) "integrare" l'art. 178 c.c. con la previsione di cui all'ultimo comma dell'art.

179 c.c.; non è, infatti, "adattabile" il requisito dell'assenso dell'altro coniuge all'esclusione (che come detto si fonda sulla ratio legis di derogare all'appartenenza personale di un bene qualora lo stesso, per sua natura, possa dar luogo a un maggior benessere economico della famiglia), al bene funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale (che in quanto tale coinvolge altri interessi).

Pertanto, censurabile è l'impugnata decisione perché ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'art. 179 c.c. e ciò afferma con argomentazioni per buona parte contraddittorie ed illogiche: infatti, la Corte territoriale, pur sostenendo la rilevanza dell'art. 179 c.c. (in difforme avviso rispetto a quanto statuito dai giudici di primo grado), non svolge una motivazione "conseguenziale", non dando compiutamente conto del proprio assunto, ed inoltre rende non facilmente individuabile e comprensibile l'iter decisionale là dove testualmente afferma che "la reale volontà delle parti, se chiaramente espressa in maniera univoca, deve essere rispettata, al di là e oltre il richiamo a norme non appropriate alla fattispecie e pur in presenza di contrasti interpretativi su di esse, che non possono mai soffocare tale volontà, finché essa, evidentemente, non contrasta in modo insanabile con norme imperative che la sanzionano di nullità, come nella specie non è, trattandosi in definitiva di diritti patrimoniali disponibili".

In definitiva, l'immobile adibito ad autocarrozzeria acquistato dal C. rientra, in quanto bene in concreto destinato all'esercizio dell'impresa (così come risultante in modo pacifico dall'impugnata decisione), nell'esclusiva sfera applicativa dell'art. 178 c.c., per cui, essendo stato acquistato dopo il matrimonio e sussistendo all'epoca dello scioglimento della comunione tra coniugi, è bene facente parte della cd. comunione de residuo; non può assumere, quindi, alcun rilievo nella vicenda in esame la partecipazione della M. all'atto di acquisto dell'immobile suddetto. (*Omissis*)

[Luccioli *Presidente* – Spagna Musso *Estensore* – Ciccolo *P.M.* (concl. conf.). – M.P. (avv.ti Chilorio e Muggia) – C.R. (avv.ti De Giorgio e Colucci)]

Nota di commento: «Una ricostruzione alternativa all'illogica distinzione tra beni aziendali e beni professionali nel regime di comunione legale»

I. Il caso

Nella vigenza del regime patrimoniale di comunione legale, Tizio – imprenditore artigiano esercente un'attività di autocarrozzeria – acquista separatamente un immobile da destinare a sede della propria impresa. All'atto di acquisto partecipa la moglie Caia, la quale dichiara di riconoscere come «... vero che l'acquisto che il marito era in procinto di effettuare deve intendersi bene personale poiché strumentale all'esercizio della sua impresa ai sensi dell'art. 179 lett. d) cod. civ.».

Avendo i coniugi successivamente stipulato una convenzione matrimoniale di mutamento del regime legale in favore di quello della separazione dei beni, nel conseguente giudizio di divisione insorge controversia tra i coniugi circa l'appartenenza del predetto immobile alla massa patrimoniale oggetto di comunione.

La sentenza di primo grado – che aveva ritenuto la natura comune dell'acquisto – veniva riformata dalla Corte di Appello, secondo la quale, pur in regime di comunione, «se all'acquisto procede solo un coniuge, il consenso dato dall'altro impedisce la caduta del bene in comunione» e «il fatto che i coniugi siano in regime di comunione non esclude che uno di essi possa rinunciare alla quota di comproprietà».

La Supr. Corte – con la pronuncia in commento – accoglie il ricorso e cassa la sentenza del giudice del gravame, statuendo l'inapplicabilità, all'acquisto di beni immobili o mobili registrati strumentali all'esercizio di un'attività d'impresa, di quel peculiare meccanismo dell'art. 179, comma 2°, che consente il compimento di acquisti personali in favore di uno dei coniugi che versino in regime di comunione legale.

II. Le questioni

1. ESISTE UNA DIFFERENZA «CONCETTUALE E FUNZIONALE» TRA BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA E BENI PERSONALI NEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE? Nella sentenza in esame, la Supr. Corte – conformandosi all'orientamento espresso in una precedente pronuncia (Cass., 29.11.1986, n. 7060, cit. infra, sez. III) – analizza e conferma la differenza tra beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 178 cod. civ.) e beni personali (art. 179 cod. civ.): mentre i primi sono soggetti al regime della c.d. communio de residuo, che prevede la loro inclusione nella massa oggetto di comunione soltanto in seguito all'estinzione del regime patrimoniale, al contrario i beni destinati all'esercizio della profes-

sione, se mobili sono automaticamente personali, se immobili o mobili registrati possono essere resi personali mediante la partecipazione adesiva dell'altro coniuge all'atto dell'acquisto (secondo il meccanismo previsto dal comma 2° dell'art. 179 cod. civ.).

La Corte di Cassazione individua il fondamento di questo diverso regime normativo in una presunta differenza «concettuale e funzionale» che sussisterebbe tra le due categorie di beni, ma le argomentazioni sviluppate per giustificare una siffatta differenza inducono ad alcune brevi riflessioni.

Affermano, anzitutto, i Giudici di legittimità che «i beni di cui all'art. 178 cod. civ. devono qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art. 177, lett. d, cod. civ.)», mentre «i beni ex art. 179 cod. civ. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera "personale" di un coniuge e sono in alcuni casi, strumentali rispetto all'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi dei beni "che servono all'esercizio della professione"».

Orbene, pare assai difficile rinvenire, nelle due descritte categorie, caratteristiche funzionali talmente eterogenee da giustificare di per sé il differente trattamento normativo. È problematico affermare, infatti, che i beni che servono all'esercizio di una professione (ad esempio, lo studio professionale dell'avvocato, dell'architetto, ecc.) costituiscano «estrinsecazione della personalità» più di quanto non possano esserlo i beni destinati all'esercizio dell'impresa (ad esempio, l'immobile in cui il coniuge svolge separatamente la sua attività imprenditoria di tabaccaio, ristoratore, ecc.).

L'argomentazione adottata dalla Supr. Corte si conforma, invero, ad una tesi assai ricorrente in dottrina, secondo la quale l'esclusione dalla comunione legale dei beni destinati all'esercizio della professione (art. 179, lett. *d*, cod. civ.) deriverebbe dall'intento del legislatore di tutelare la libertà personale e lavorativa del singolo coniuge, sottraendolo agli «impacci» a cui lo costringerebbe, ad esempio, l'applicazione delle norme di amministrazione dei beni della comunione legale (che richiede, *ex* art. 180, comma 2°, cod. civ., il consenso di entrambi i coniugi per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione).

La tesi – che ha l'indubbio merito di tentare una ricostruzione di un quadro normativo, quale quello della comunione legale, connotato da aporie e contraddizioni – solleva, tuttavia, perplessità proprio allorché essa si confronta col dato normativo dell'art. 178 cod. civ., che impone le diverse regole della comunione *de residuo* per i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi.

a) In primo luogo, la dottrina predilige un'interpretazione estensiva dell'art. 179, lett. d, cod. civ., volta a comprendere tra i beni esclusi dalla comunione legale anche i mezzi utilizzati dal coniuge nell'esercizio di un'attività lavorativa di tipo dipendente. Ma allora non si comprende perché i beni che servono all'esercizio di un'attività di lavoro dipendente costituiscano «estrinsecazione della personalità» del coniuge più di quanto non possano esserlo i beni destinati all'esercizio dell'impresa.

b) In secondo luogo, deve osservarsi che la realizzazione della personalità del coniuge attraverso l'esercizio della professione si configura parimenti anche nell'ipotesi in cui i beni strumentali siano di proprietà di entrambi (in comunione legale o ordinaria), ovvero appartengano soltanto all'altro coniuge o a un terzo. Non si comprende, invero, perché il diritto del coniuge alla libera espressione della sua personalità o la tutela del lavoro richiederebbero necessariamente la «proprietà» dei beni destinati all'esercizio della professione.

Posto, dunque, che il criterio della «estrinsecazione della personalità» non pare poter ragionevolmente fondare quella presunta «differenza concettuale e funzionale», che – nel pensiero della Supr. Corte – starebbe alla base del differente regime normativo, si tratta di interrogarsi sulla rispondenza di quegli ulteriori argomenti, che pure sono stati addotti in dottrina e in giurisprudenza.

Si è invocata, talvolta, la maggiore «importanza» dei beni aziendali, sia in senso assoluto – in quanto muniti, di regola, di un più elevato valore economico rispetto a quelli destinati ad uso professionale – sia in senso relativo, in quanto – come è stato autorevolmente sostenuto (SCHLESINGER, 400, cit. infra, sez. IV) – «per l'esercizio di una professione l'elemento essenziale rimane la persona e le sue capacità (...); un'azienda (...) è rilevante sempre innanzitutto per i suoi profili oggettivi, che possono consentire un compenso a favore della comunione, anche se, indubbiamente, il successo di un'iniziativa è legata in primo luogo, anche nel campo imprenditoriale, a fattori soggettivi».

Dal maggior valore economico dei beni aziendali deriverebbe, pertanto – anche ad avviso della giuris-prudenza (in questo senso, espressamente Cass., 29.11.1986, n. 7060, cit. *infra*, sez. III) – l'esigenza di tutelare il coniuge non imprenditore, attribuendogli la comunione in via differita ed escludendo in radice la possibilità che i beni siano resi personali ai sensi dell'art. 179 cod. civ.

Sennonché, l'applicazione giurisprudenziale ha disatteso l'opportuno corollario contenuto nella tesi dottrinale esposta, consistente nella necessità di una «interpretazione rigidamente restrittiva», tale da far sfuggire alla comunione legale soltanto «ciò che non

è indispensabile per l'esercizio della professione e non tutto ciò che, quand'anche non necessario, risulti tuttavia di fatto adibito a tale scopo» (SCHLE-SINGER, *op. cit.*, 399). La proposta di escludere, pertanto, dall'ambito applicativo dell'art. 179, lett. *d*), cod. civ., la proprietà dei locali ove si svolge l'attività professionale è, di fatto, rimasta inascoltata nella giurisprudenza, nella quale sono state più frequente oggetto di decisione proprio le vicende riguardanti beni immobili esclusi dalla comunione legale, all'atto dell'acquisto, attraverso la partecipazione adesiva del coniuge non acquirente (per citare solo alcune delle pronunce più significative, valga richiamare Cass., 19.2.2000, n. 1917 e Cass., 27.2.2003, n. 2954, citt. *infra*, sez. III).

Così interpretata la norma dell'art. 179, lett. *d*), cod. civ., appare evidente l'impossibilità di ritenere la «maggiore importanza economica», anche alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, dei beni strumentali all'impresa rispetto ai beni destinati alla professione: questi ultimo possono, in concreto, assumere un rilievo patrimoniale significativamente superiore in confronto ai primi (si pensi, ad esempio, al valore di un immobile di ampia superficie, posto al centro di una grande città e adibito a studio legale, e, viceversa, al diverso valore del modesto locale adibito a bar di periferia).

L'ulteriore argomento – espressamente sviluppato nella precedente sentenza n. 7060/1986 - che richiama l'art. 41 Cost. per giustificare la sottrazione dei beni destinati all'esercizio dell'impresa alle regole della comunione immediata non pare, infine, che possa essere adoperato per sostenere l'impossibilità che i coniugi possano, con un loro accordo, attribuire definitivamente quegli stessi beni al patrimonio del coniuge imprenditore. Orbene, la «libertà di scegliere la propria attività», che – secondo in giudici di legittimità - «è reale se (...) non è condizionata da interferenze del coniuge: in specie se non è subordinato ad interferenze del coniuge l'acquisto dei beni che sono strumentalmente necessari per l'esercizio della attività scelta e la disponibilità dei beni a quel fine acquistati», non può che risultare maggiormente garantita laddove si consenta la definitiva personalità dei beni strumentali attraverso l'applicazione, anche per essi, dell'art. 179 lett. d) e comma 2°, cod.

2. BENI STRUMENTALI ALL'IMPRESA, BENI AD USO PROFESSIONALE E TUTELA DEI CREDITORI. Ancor meno convincente si rivela il tentativo della Suprema Corte di giustificare la diversità di regole tra beni «imprenditoriali» e beni «professionali» in base all'esigenza di apprestare una più efficace tutela in favore dei creditori dell'imprenditore. Secondo quanto afferma la motivazione della sentenza, infatti,

l'applicazione delle regole della comunione differita ai beni destinati all'esercizio dell'impresa avvantaggerebbe i creditori del coniuge-imprenditore attribuendo loro «l'esclusiva potestà di rivalersi su detti beni sino al momento dello scioglimento della comunione».

Un tale argomento era già stato sviluppato, peraltro, nel citato precedente di legittimità (Cass., 29.11.1986, n. 7060, cit.) nel quale si erano evidenziate, altresì, le ragioni per cui il legislatore non aveva inteso apprestare analoga tutela anche in favore dei creditori del coniuge-professionista, affermando che «è statisticamente meno frequente che un professionista – a differenza dell'imprenditore – ricorra al credito altrui per acquistare beni immobili o mobili registrati utili per la sua attività. Qui è parso dunque al legislatore più opportuno sacrificare gli interessi dei creditori del professionista per meglio proteggere gli interessi del coniuge». Poiché, dunque, il coniuge imprenditore ricorre al credito assai più spesso del coniuge professionista, l'art. 178 cod. civ. fa sì che, fino allo scioglimento della comunione legale, i creditori possano porre affidamento sulla garanzia patrimoniale costituita dai beni strumentali all'impresa; viceversa, essendo meno frequente che il professionista contragga debiti per l'esercizio della sua attività, i beni immobili o mobili registrati destinati a quest'ultima fanno parte, di regola, della comunione legale, salvo che l'altro coniuge ne «consenta» l'esclusione con la partecipazione all'atto di acquisto (art. 179, comma 2°).

Si tratta di una ricostruzione manifestamente fragile e in grado di non resistere alla verifica sistematica dei dati normativi.

a) In primo luogo, appare singolare che la tutela dei creditori del coniuge imprenditore si arresti, proprio in virtù della previsione dell'art. 178, al momento dello scioglimento della comunione legale che, nella maggior parte dei casi (si pensi alla morte, al divorzio o al fallimento), acuisce i conflitti di interessi tra il coniuge non imprenditore, i creditori personali e i creditori della comunione legale. Nel caso di fallimento, ad esempio, i creditori dell'imprenditore concorrono con l'altro coniuge sulla massa dei beni caduti in comunione de residuo e, secondo la prevalente opinione, possono includere nelle attività fallimentari soltanto la parte di beni attribuita al fallito in seguito alla divisione della comunione legale.

Invece, i beni del professionista, sia pure nella sola ipotesi in cui siano resi personali mediante l'adesione volontaria dell'altro coniuge, restano *definitivamente* sottratti a future pretese di divisione *ex* art. 194 cod. civ. e destinati per sempre a soddisfare le sole ragioni dei creditori personali (salvo il limite costituito dall'art. 190 cod. civ.).

A ciò si aggiunga che – laddove si aderisca alla discutibile soluzione frequentemente ritenuta in giurisprudenza di ammettere la «prova» della natura personale del bene *anche in difetto* della partecipazione alla stipulazione dell'atto di acquisto da parte del coniuge non acquirente (Cass., 8.2.1993, n. 1556; Cass., 18.8.1994, n. 7437, entrambe citt. *infra*, sez. III) – il privilegio in favore dei creditori del professionista risulterebbe ancora più evidente e illogico, posto che essi potrebbero «attrarre» il bene nella garanzia patrimoniale delle loro pretese semplicemente *dando la prova* della sua destinazione *in concreto* all'esercizio della professione.

In definitiva, mentre i creditori del professionista possono contare sulla natura *definitivamente* personale dei beni strumentali (o perché estromessi volontariamente dai coniugi ai sensi dell'art. 179, comma 2°, cod. civ., o – secondo il menzionato orientamento – perché ammessi alla prova della destinazione professionale dei beni stessi), al contrario i creditori del coniuge imprenditore possono riporre analogo affidamento *soltanto nella vigenza della comunione legale* e, in seguito al verificarsi di una qualunque causa di estinzione del regime legale, essi possono agire esecutivamente su tali beni nei più ristretti limiti dell'art. 189 cod. civ.

b) Ma ancor meno comprensibile risulta – a voler seguire il ragionamento della Supr. Corte volto a dimostrare il presunto *favor* normativo verso i creditori dell'impresa – la ragione per cui non dovrebbe essere consentito ai coniugi di escludere il bene aziendale dalla comunione legale nelle forme previste dall'art. 179, comma 2°, cod. civ. e, quindi, di innalzare con un loro atto volontario quella soglia di tutela già apprestata, ma in misura inferiore, dalla legge.

L'offerta all'impresa di maggiori fonti di finanziamento risulterebbe certamente incrementata dalla consapevolezza dei creditori di poter contare sulla natura definitivamente personale dei beni strumentali, senza il rischio di quella «spada di Damocle» consistente nel verificarsi di una causa di scioglimento e della conseguente «caduta» di tali beni nella massa oggetto di comunione legale.

c) Si consideri, infine, la norma dell'art. 191, comma 2°, cod. civ., in virtù della quale i coniugi possono decidere di estromettere (e rendere, pertanto, bene personale comune ai sensi degli artt. 1100 ss. cod. civ. o bene personale di uno solo dei coniugi) l'azienda coniugale facente parte della comunione ai sensi dell'art. 177, lett. d), cod. civ.

La ratio della norma – secondo la tesi prevalente – è da individuarsi nella meritevolezza della volontà coniugale di regolare l'impresa coniugale con regole diverse da quelle della comunione legale e, in particolare, in conformità alla disciplina di uno dei mo-

delli societari tipici. Si è ritenuto, ad esempio, che, dal punto di vista della responsabilità patrimoniale, la separazione del patrimonio sociale da quello della comunione e dai rispettivi beni personali possa agevolare l'afflusso di credito in favore dell'impresa e rivelarsi, pertanto, più conveniente sul piano del complessivo indirizzo della vita familiare.

Ma se i coniugi possono, con un loro atto volontario, decidere di estromettere i beni aziendali che già costituiscono oggetto di comunione *immediata*, non si comprende davvero la ragione per cui essi non potrebbero decidere – per le medesime motivazioni di facilitazione dei rapporti contrattuali e finanziari con i terzi – di attribuire al patrimonio personale del coniuge imprenditore quei beni strumentali destinati a cadere in comunione soltanto *de residuo*.

3. La NECESSITÀ DI UN'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'ART. 179, LETT. D, COD. CIV. Le precedenti considerazioni inducono a concludere, pertanto, che non sussiste una *ratio* che consenta di giustificare un diverso trattamento tra beni destinati all'esercizio dell'impresa e beni che servono all'esercizio della professione, nel senso di consentire solo per questi ultimi la facoltà dei coniugi di precluderne l'ingresso in comunione legale mediante il meccanismo dell'art. 179, comma 2°, cod. civ.

Si tratta di stabilire, allora, se ci si trovi di fronte ad un'asimmetria normativa, rispetto alla quale prospettare l'irragionevolezza censurabile sotto il profilo costituzionale, oppure se sia possibile una più razionale ricostruzione della disciplina, che consenta in via interpretativa quanto negato dalla Supr. Corte.

La chiave di soluzione del problema è costituita, invero, dal disposto dell'art. 179, lett. *d*), cod. civ., il quale, nel sancire che «Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge (...) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge» aggiunge il significativo inciso «tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione».

Un tale argomento testuale è stato ingiustamente sottovalutato nella sua portata, fino al punto da far scrivere all'estensore della pronuncia in commento che, semplicemente, «il legislatore, con tecnica legislativa impropria, non ha inteso certo sovvertire la generale e rigida distinzione di cui agli artt. 178 e 179 c.c. ma unicamente, raccordandosi all'ipotesi dell'art. 177 lett. d, (...) riferirsi pur sempre a beni personali esclusi dalla comunione se "destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione"». L'affermazione non appare di agevole comprensione, ma soprattutto non propone l'interpretazione più nitida sul piano logico-letterale.

Diversamente, infatti, da quanto ritenuto dalla Supr. Corte, appare plausibile desumere che l'espressa limitazione concernente i beni destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione non possa che avere l'unico significato di attribuire alla categoria principale dei «beni che servono all'esercizio della professione» il significato estensivo di beni strumentali allo svolgimento di un'attività autonoma, sia essa di natura imprenditoriale ovvero di natura libero-professionale.

Se, al contrario, il legislatore avesse inteso sancire una netta contrapposizione tra «beni aziendali» e «beni professionali», l'inciso finale dell'art. 179, lett. d), cod. civ. resterebbe assolutamente privo di qualunque significato, posto che esprimerebbe la limitazione di una species di beni non appartenenti al genus precedentemente indicato. Si pensi, ad esempio solo al fine di descrivere l'aporia logica che l'interpretazione giurisprudenziale finisce con l'attribuire al legislatore - all'ipotesi in cui, nell'ambito dell'art. 179, lett. b), cod. civ., il testo normativo, dopo aver definito personali i beni ottenuti dai coniugi a titolo di liberalità o successione, avesse aggiunto l'inciso «tranne quelli pervenuti ai coniugi con contratti di compravendita»: l'interprete, in tal caso, avrebbe naturalmente censurato la manifesta illogicità della previsione. Ma la lett. d dello stesso articolo non potrebbe restare esente da analoga critica nell'ipotesi in cui si accolga l'interpretazione adottata dalla sentenza in esame.

In definitiva – pur dovendo essere confermata la tassatività dell'elencazione dei beni personali, contenuta nell'art. 179 cod. civ. – la lett. *d*) deve essere estensivamente intesa come comprensiva dei beni strumentali *sia* all'esercizio della professione *sia* all'esercizio dell'impresa (nonché, altresì – secondo la tesi che si è riferita – allo svolgimento del lavoro dipendente).

In base a tale interpretazione, la limitazione riferita ai soli «beni destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione» trova piena collocazione logica nel contesto sistematico degli artt. 177, lett. d), 178 e 191, comma 2°, cod. civ.: questi beni, infatti, sono oggetto di comunione immediata (art. 177, lett. d), cod. civ.), sicché, per escluderli dalla comunione e renderli «personali» (nel senso di oggetto di comunione ordinaria, oppure di proprietà esclusiva di uno dei coniugi), occorre una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ.

Al contrario, i beni strumentali all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi:

- *a*) sono personali durante la comunione legale (art. 179, lett. *d*, prima parte, cod. civ.),
- b) ma destinati a divenire oggetto di comunione al momento dell'estinzione del regime patrimoniale legale (art. 178 cod. civ.).

c) e possono essere resi *definitivamente* personali, se immobili o mobili registrati, qualora, all'atto dell'acquisto, il coniuge non imprenditore manifesti il proprio consenso alla destinazione degli stessi all'attività imprenditoriale del coniuge acquirente (art. 179, comma 2°, cod. civ.).

Una tale interpretazione pone un ragionevole equilibrio tra le esigenze del coniuge non imprenditore, che può consentire l'esclusione dei beni strumentali soltanto con un proprio atto volontario di adesione, l'interesse del coniuge imprenditore a gestire liberamente la sua impresa e a procedere ad acquisti senza la remora rappresentata dalla futura (ed eventuale) caduta dei beni strumentali nella massa oggetto di comunione proprio nei difficili momenti della crisi del rapporto coniugale (si pensi alla separazione personale o al divorzio) o della stessa impresa (fallimento), e, infine, le ragioni dei creditori dell'imprenditore, che potrebbero più agevolmente erogare finanziamenti all'impresa contando sulla natura definitivamente personale dei beni costitutivi dell'azienda.

III. I precedenti

1. ESISTE UNA DIFFERENZA «CONCETTUALE E FUNZIONALE» TRA BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA E BENI PERSONALI NEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE? La sentenza di legittimità che costituisce l'unico specifico precedente di quella in esame è Cass., 29.11.1986, n. 7060, in questa *Rivista*, 1987, I, 542 ss., con nota di Selvaggi.

Nella giurisprudenza di merito, aderiscono all'interpretazione della Supr. Corte, Trib. Vigevano, 20.2.1979, in Riv. dir. ipot., 1980, 182 ss., secondo cui «il legislatore, con la lettera d) dell'art. 179 c.c., ha ovviamente inteso riferirsi a beni strettamente connessi all'esercizio di un'attività professionale, quali, ad esempio, l'attività del medico, dell'avvocato, del notaio ecc.». Nello stesso senso, cfr. Trib. Monza, 8.6.1988, in Riv. notar., 1990, 168 ss., e Trib. Pia-CENZA, 9.4.1991, in Dir. fam. e pers., 1991, 1033 ss., con nota di NAPPI: si legge nella motivazione della pronuncia che «ove i coniugi intendano escludere dalla comunione "de residuo" il bene destinato all'impresa di uno di essi, hanno l'onere di modificare, nelle forme di rito "ex lege", il regime patrimoniale che li governa».

Per l'interpretazione secondo la quale possono essere beni personali funzionali all'esercizio della professione anche i beni immobili: Cass., 19.2.2000, n. 1917, in questa *Rivista*, 2001, I, 16 ss., con nota di REGINE; Cass., 27.2.2003, n. 2954, *ivi*, 2003, I, 911 ss., con nota di REGINE.

2. Beni strumentali all'impresa, beni ad uso professionale e tutela dei creditori. La Supt. Corte ammette che i creditori dell'imprenditore possano agire esecutivamente sui beni destinati all'esercizio dell'impresa, prima dello scioglimento della comunione legale, alla stessa stregua di beni personali del coniuge: così Cass., 21.5.1997, n. 4533, in Mass. Giust. civ., 1997, secondo cui «nel regime della comunione legale tra i coniugi, perché i benefici acquistati da uno dei coniugi cadano in comunione cosiddetta de residuo, ovvero solo al momento dello scioglimento della stessa e non al momento del loro acquisto, e nei limiti in cui sussistano a tale momento, è sufficiente che siano destinati all'esercizio dell'impresa, ancorché di tale destinazione non si faccia menzione nell'atto di acquisto, con la conseguenza che tali beni, destinati all'uso predetto, sono liberamente aggredibili, prima di tale evento, da parte dei creditori del coniuge acquirente».

Per l'orientamento giurisprudenziale che ammette la prova della natura personale del bene *anche in difetto* della partecipazione alla stipulazione dell'atto di acquisto da parte del coniuge non acquirente, cfr. Cass., 8.2.1993, n. 1556, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 898 ss., con nota di DI MARTINO; Cass., 18.8.1994, n. 7437, in questa *Rivista*, 1995, I, 551 ss., con nota di REGINE.

3. La NECESSITÀ DI UN'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'ART. 179, LETT. D, COD. CIV. In giurisprudenza, l'unico precedente edito favorevole all'interpretazione estensiva è quello di TRIB. MONZA, 14.11.1988, in Dir. fam. e pers., 1989, 179 ss., secondo cui «per sottoporre un bene alla peculiare disciplina di cui all'art. 178 c.c. è sufficiente la sua effettiva destinazione all'esercizio di un'impresa, mentre, qualora il coniuge imprenditore sia interessato a sottrarre il bene anche alla comunione "de residuo", al fine di rivendicarne la titolarità personale, è necessario che l'esclusione dell'acquisto della comunione risulti dall'atto di compravendita, se di esso sia stato parte l'altro coniuge».

IV. La dottrina

1. ESISTE UNA DIFFERENZA «CONCETTUALE E FUNZIONALE» TRA BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA E BENI PERSONALI NEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE? Per l'interpretazione estensiva del termine «professione», di cui all'art. 179, lett. d), tale da comprendere anche l'attività imprenditoriale: Santosuosso, Beni e attività economica della famiglia, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 1995, 109; GIONFRIDA DAINO, I beni destinati all'esercizio della professione, in La comunione legale, a cura di BIANCA, Giuffrè, 1989, I, 482 ss.

L'interpretazione restrittiva, favorevole alla soluzione accolta dalla Corte di Cassazione, è largamente prevalente in dottrina: senza pretese di comple-

tezza, cfr. Schlesinger, nel Commentario rif. dir. fam., Cedam, 1977, sub art. 179 cod. civ., 399 s.; CIAN-VILLANI, Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, I, 397; Giusti, Impresa e società nel regime patrimoniale legale della famiglia, in Fam. e dir., 1996, 291; RADICE, nel Trattato Bonilini-Cattaneo, II, Utet, 1997, 145; AULETTA, Acquisti personali, nel Trattato Bessone, IV, 2, Giappichelli, 1999, 199; BECCARA, nel Trattato dir. fam., diretto da ZATTI, III, Regime patrimoniale della famiglia, a cura di Anelli e Sesta, Giuffrè, 2002, 178 s. Tra le varie giustificazioni della disparità di trattamento tra attività imprenditoriale e attività professionale, delle quali non si è dato atto nel testo, si segnala GABRIELLI, I rapporti patrimoniali tra coniugi, Goliardica, 1981, 68 s., secondo cui «il fondamento va (...) identificato nel tradizionale favore per le professioni intellettuali».

Per un quadro generale delle problematiche connesse all'esercizio dell'attività imprenditoriale nella vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, BUSNELLI, La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, in Riv. notar., 1976, 32 ss.; Id., Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1976, I, 1397 ss.; Colussi, Impresa e famiglia, Cedam, 1985.

Per il richiamo a principi costituzionali (artt. 2 e 35 Cost.) a presidio del diritto del coniuge all'acquisto personale ex art. 179, lett. c) e d), cod. civ., Russo, L'oggetto della comunione legale e i beni personali, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1999, sub art. 179, 207 s.

2. BENI STRUMENTALI ALL'IMPRESA, BENI AD USO PROFESSIONALE E TUTELA DEI CREDITORI. Per una disamina delle esigenze di tutela dei creditori in seguito alla scioglimento della comunione legale e alla caduta nella massa comune dei beni della comunione de residuo, Russo, Le vicende estintive della comunione legale, Esi, 2004, 84 ss.; GIONFRIDA DAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, Cedam, 1986.

Per le problematiche concernenti il conflitto di interessi tra creditori e coniugi nelle ipotesi di scioglimento della comunione legale per morte o fallimento del coniuge imprenditore, si consenta il rinvio a Paladini, nel *Trattato Bessone*, IV, 2, Giappichelli, 1999, 391 ss., 413 ss.

3. La NECESSITÀ DI UN'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'ART. 179, LETT. D, COD. CIV. Oltre agli aa. sopra citati, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del diritto della famiglia, l'interpretazione estensiva dell'art. 179, lett. d), cod. civ. fu sostenuta da Corradi, Problemi di coordinamento delle norme di cui agli artt. 178 e 179, lett. d), cod. civ., in Notaro, 1978, 96; Ginesi, L'acquisto di beni

di uso professionale, ivi, 1979, 16; DE RUBERTIS, In tema di acquisto di beni per l'impresa di un solo coniuge in regime di comunione legale, in Dir. e giur., 1980, 385; CANTELMO, Ancora sull'intervento del co-

niuge negli acquisti dell'altro nell'esercizio della sua impresa, in Vita not., 1984, 698 ss.

Mauro Paladini

CASS. CIV., I sez., 20.1.2006, n. 1197
 Conferma App. Firenze, 2.2.2002

Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione legale - Denaro proveniente dall'alienazione di bene personale del coniuge - Deposito della somma in conto corrente - Caduta del denaro in comunione - Esclusione (cod. civ., artt. 177, comma 1°, lett. a), 179, comma 1°, lett. f))

In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, comma 1°, lett. a), cod. civ., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, comma 1°, lett. f), cod. civ.

dal testo:

Il fatto. 1. – K.C.A., con citazione notificata il 1 agosto 1992, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Crossato B.C., dal quale si era

consensualmente separata nel 1989, e – sulla premessa che il verbale di separazione non costituiva la totale e completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – chiedeva la condanna del marito al pagamento di circa L. 90.000.000 a titolo di saldo della quota del 50% sulle somme alla medesima spettanti sulla comunione de residuo.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Grosseto, con sentenza 12 agosto 1997: (a) rigettava la domanda di pagamento in relazione ai maggiori esborsi sopportati nell'acquisto della casa coniugale, caduta in comunione, perché - essendo stato il bene acquistato durante il matrimonio – non v'era la prova della dichiarazione di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lettera f), con cui l'attrice avrebbe potuto dare atto che parte del prezzo era stato pagato con risorse facenti parte del patrimonio personale; (b) rigettava la domanda di restituzione della somma di L. 5.000.000, pari alla metà di quanto versato dal B. per l'acquisto di quote del fondo Eptafund, dato che la relativa somma era stata da lui incassata prima della separazione, e non v'era prova che fosse residuata al momento dello scioglimento della comunione; (c) condannava il B. a pagare alla moglie la somma di L. 50.000.000, oltre interessi, pari alla metà dell'importo complessivamente pagato per l'acquisto delle quote dei fondi Imirend e Imicapital, sul rilievo che il convenuto, benché avesse dichiarato che tale importo costituiva il prezzo della vendita di un appartamento acquistato prima del matrimonio, non aveva in realtà prodotto l'atto di vendita, e quindi mancava la dichiarazione di cui al citato art. 179 c.c., comma 1, lettera f), indispensabile per il riconoscimento del carattere personale del bene.

2. – La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 104, depositata il 2 febbraio 2002, accogliendo uno dei motivi dell'appello principa-